

## GIURISDIZIONE E COMPETENZA PER IL SEQUESTRO DI NAVE E PER LA CAUSA DI MERITO NELLE CONVENZIONI DEL 1952 E DEL 1999

ANTONINO DIMUNDO\*

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva. – 2. Scopo della Convenzione. – 3. Natura giuridica del regime preferenziale a tutela dei crediti marittimi. – 4. La delimitazione del campo di applicazione della Convenzione del 1999. – 5. Raffronto delle norme della Convenzione del 1999 finora considerate con quelle corrispondenti della Convenzione del 1952. – 6. La giurisdizione cautelare. Criteri di ripartizione tra gli Stati contraenti. – 7. Raffronto delle norme della Convenzione del 1999 con quelle della Convenzione del 1952 in materia di giurisdizione cautelare. – 8. Giurisdizione per il merito della causa (art. 7). – 9. Giurisdizione per il merito. Raffronto delle relative norme della Convenzione del 1999 con quelle della Convenzione del 1952. – 10. Designazione della legge processuale e sostanziale applicabile. – 11. La competenza per lite temeraria.

### 1. *Premessa introduttiva*

Il commento delle norme sulla giurisdizione e la competenza, contenute nella Convenzione del 1999 sul sequestro conservativo di navi – costituente l'oggetto del mio intervento in questo Convegno – è prioritario rispetto a quello di ogni altra norma della Convenzione medesima, sia perché la giurisdizione e la competenza cautelare attengono all'individuazione, tra i giudici degli Stati partecipanti, di quelli cui spetta lo specifico potere di decidere sulle singole istanze di sequestro, sia perché dalla corretta individuazione del giudice dotato di giurisdizione e competenza dipende l'attitudine della domanda ad avviare ad un processo idoneo a pervenire ad una pronuncia sul merito.

Il commento delle norme sulla giurisdizione e la competenza non può, però, non essere preceduto dall'esame delle disposizioni sulla delimitazione del campo di applicazione della Convenzione, perché in tanto si può parlare di giurisdizione e competenza cautelare, in quanto si siano verificati i presupposti per l'applicabilità di esse nel caso concreto.

Seguirà l'esame delle norme sulla competenza per il merito della controversia dedotta in giudizio, nonché sulla competenza a conoscere delle controversie in materia di responsabilità processuale aggravata per sequestro richiesto ed ottenuto in caso di inesistenza del credito a cautela del quale si chiede la misura cautelare oppure nel caso di misura cautelare richiesta senza la normale prudenza.

---

\* Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione.

Alle conclusioni su ciascuno degli argomenti sopra indicati si accompagnerà il raffronto delle scelte adottate dalla Convenzione del 1999 con quelle corrispondenti della Convenzione del 1952 al fine di porre in evidenza le novità introdotte dalla nuova Convenzione rispetto al regime della Convenzione del 1952.

## 2. *Scopo della Convenzione*

È opinione largamente condivisa che sia la Convenzione internazionale del 1999 sul sequestro di navi, sia quella analoga del 1952 attualmente in vigore, che l'ha preceduta, rivelano inequivocabilmente l'intenzione delle Parti contraenti di favorire, in funzione dell'esigenza di tutelare la navigazione marittima, i titolari dei c.d. "crediti marittimi", ossia dei crediti sorti da atti o fatti giuridici strumentali all'esercizio di una nave, specificamente elencati *sub* lett. da a) a v) dell'art. 1, n. 1, della Convenzione. Entrambe le Convenzioni, infatti, hanno previsto il sequestro conservativo della nave unicamente nel caso in cui esso sia richiesto "in forza di un credito marittimo, escluso ogni altro credito" (art. 2, n. 2, Conv. 1999 e art. 2, Conv. 1952), creando per loro un regime preferenziale assoluto.

I crediti marittimi, come risulta evidente dal loro contenuto, si caratterizzano per la derivazione di essi da atti o fatti giuridici che riflettono, *sub specie iuris*, le operazioni commerciali coordinate e dinamicamente collegate all'esercizio della nave ed alla realizzazione dei relativi profitti. Sostanzialmente si risolvono, quindi, in mezzi di finanziamento a breve dell'attività di navigazione mercantile, meritevoli, pertanto, di un trattamento preferenziale rispetto ad ogni altra categoria di crediti, in quanto funzionali all'obiettivo di evitare, mediante l'agevolazione della loro riscossione, l'inaridimento di una fonte di credito a breve termine essenziale all'esercizio della navigazione.

Da qui il *favor* delle Parti contraenti per i titolari dei crediti marittimi, accordato non già mediante l'attribuzione ad essi di un privilegio, fondato sulla loro peculiare qualità, ma, più radicalmente, con il riconoscimento, ad essi soltanto, di una azione cautelare e con il diniego di essa ad ogni altro credito non compreso nella lista di cui all'art. 1 di entrambe le Convenzioni.

Tale *favor*, e la *ratio* cui si ispira, è reso palese, in maniera inequivoca, da una serie di disposizioni molto significative e, precisamente: a) dalla previsione dell'azione per sequestro conservativo soltanto per il caso in cui la misura cautelare sia richiesta "in forza di un credito marittimo, escluso ogni altro credito"; b) dalla sequestrabilità di navi non appartenenti al debitore oltre i casi, previsti dall'ordinamento italiano, in cui il credito sia assistito da un privilegio navale, con conseguente incremento dell'effettività della tutela dei crediti marittimi posti a fondamento della domanda; c) dall'esonero dei creditori marittimi dall'onere di provare il *periculum in mora*; d) dal conferimento al creditore ricorrente della facoltà di scegliere il foro che più gli conviene e, indirettamente, anche della legge applicabile.

Perfettamente funzionale allo scopo da raggiungere è la struttura del sequestro risultante dalle due Convenzioni, che gli Stati contraenti hanno costruito per assolvere al meglio il compito assegnatole. Per raggiungere il loro obiettivo gli Stati con-

traenti hanno ipotizzato, infatti, una fattispecie astratta, assolutamente congrua, dalla conformazione della quale dipendesse sia l'applicazione della Convenzione e la delimitazione del suo campo di applicazione, sia la massima effettività della tutela dei crediti marittimi.

E se si considera che la fattispecie disegnata a tale scopo è costituita da elementi di natura sostanziale e processuali, quali: a) la presenza di una nave nelle acque territoriali di uno Stato contraente, qualunque sia la sua nazionalità (art. 8 n. 1), purché non compresa tra le navi esenti; b) l'esistenza di un credito marittimo collegato all'esercizio di detta nave; c) la richiesta del sequestro conservativo della nave medesima a garanzia ed in forza di quel credito; d) l'indirizzo del ricorso al giudice competente dello Stato contraente in cui il sequestro deve essere eseguito; d) e la prova del *fumus boni iuris*, non si fa fatica a concludere che il *favor* degli Stati contraenti verso i titolari di crediti marittimi – manifestatosi, sul piano sostanziale, con la destinazione esclusiva della nave al soddisfacimento di tali crediti, e, sul piano processuale, con la possibilità dei creditori di scegliersi, direttamente o indirettamente, il giudice e la legge applicabile alla domanda di sequestro – è il massimo concepibile.

In altri termini, non è difficile ricavare da questa schematica descrizione della funzione e struttura dell'istituto l'assoluta idoneità della Convenzione a riservare, in maniera esclusiva, un trattamento privilegiato alla speciale categoria dei "crediti marittimi", escludendone tutti gli altri crediti. Così come non deve stupire la reazione dei molti studiosi, i quali, non senza qualche ragione, hanno reagito, dubitando della stessa legittimità costituzionale di norme che assicurano una tutela forte soltanto ai creditori appartenenti ad una categoria, escludendone tutti gli altri.

### 3. *Natura giuridica del regime preferenziale a tutela dei crediti marittimi*

Pochi, però, hanno precisato con rigore le ragioni del loro dubbio, per la verità non del tutto ingiustificato in base al comune sentire.

Non mi pare, anzitutto, che si possa ipotizzare un attentato al principio dell'universalità della responsabilità, consacrato nelle disposizioni dell'art. 2740, cod. civ., per il fatto che una porzione del patrimonio del debitore (la nave oggetto del sequestro) sia stata destinata in maniera esclusiva alla tutela ed all'adempimento delle obbligazioni verso una particolare categoria di creditori, e non di tutte le obbligazioni, perché, come del resto risulta dal diritto positivo, deroghe a tale principio – peraltro di rango non costituzionale – sono ben ammissibili se, come nella specie, sono stabilite per legge.

Se è vero, infatti, che il primo comma del citato articolo stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni "con tutti i suoi beni presenti e futuri", è altrettanto vero che il secondo comma dello stesso articolo, in deroga al primo, ammette senza alcun dubbio limitazioni della responsabilità, seppure "nei casi stabiliti dalla legge".

Con la conseguenza che la disposizione della Convenzione, secondo cui il debitore straniero può subire il sequestro conservativo soltanto per l'inadempimento

delle obbligazioni correlative a crediti marittimi e non anche per l'inadempimento delle obbligazioni verso tutti gli altri creditori, integra chiaramente un'ipotesi di ammissibile limitazione della responsabilità del debitore siccome riconducibile, non già ad una autonoma determinazione negoziale delle parti, ma ad una disposizione contenuta in una Convenzione internazionale, destinata a divenire legge dello Stato italiano, al pari di qualsiasi altra legge ordinaria, se e quando con legge ordinaria, previa ratifica da parte del Presidente della Repubblica, sarà dato l'ordine di "piena ed intera esecuzione" della medesima.

Peraltro la riconducibilità del regime preferenziale, che ne occupa, alle disposizioni dell'art. 2740, cod. civ., è molto dubbia, trattandosi nella specie, non di derogare al principio dell'universalità della responsabilità patrimoniale, ma della riserva di una misura cautelare a favore di una categoria di creditori che in sé non sottrae il debitore alla responsabilità verso tutti gli altri creditori in sede esecutiva.

Esclusa per tali ragioni la violazione del principio sanzionato dall'art. 2740, cod. civ., a mio parere, non è ipotizzabile neppure un contrasto con norme costituzionali, né per violazione del principio di eguaglianza, né per violazione del diritto di difesa ex art. 24.

Giova osservare al riguardo che nella specie non si tratta dell'attribuzione ai titolari di crediti marittimi di un privilegio in senso tecnico. Se così fosse, infatti, i creditori marittimi godrebbero di una priorità nel soddisfacimento dei loro crediti in sede di distribuzione del ricavato della vendita della nave sequestrata nel caso di successiva conversione del sequestro in pignoramento, ma subirebbero comunque il concorso con essi tutti gli altri creditori.

Mi sembra, piuttosto, che nel caso di specie si debba parlare, più propriamente, di una limitazione del diritto di azione dei creditori diversi dai creditori marittimi, lesiva semmai del principio costituzionale per cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi", posto che ai creditori "non marittimi" è negata, non già una causa di prelazione nel concorso con i creditori marittimi, bensì la stessa azione cautelare attribuita a questi ultimi (art. 24 Cost.). Con la conseguenza che allora il problema da risolvere sarebbe quello di verificare se una norma di diritto internazionale convenzionale, che neghi ai creditori "non marittimi" l'azione per sequestro conservativo, riservandola ai soli titolari di crediti marittimi, sia conforme o no alla norma costituzionale sopra richiamata. Personalmente ritengo che neppure sotto questo aspetto la Convenzione sia censurabile, ove si consideri che questa è frutto di un accordo internazionale e che, quindi, l'elemento di estraneità inerente le controversie, che essa regola, giustifica ampiamente la diversità di trattamento che le riguarda. In dottrina, per quanto mi consta, mancano al riguardo contributi dottrinali che impostino la questione della legittimità del trattamento privilegiato riservato ai titolari di crediti marittimi nei termini qui prospettati e la risolvano con indagini approfondite condotte con adeguato rigore metodologico. Sicché, in mancanza di essi, nell'ovvia impossibilità di avviare in questa sede siffatte impegnative indagini, non resta che limitarmi ad un primo commento delle norme convenzionali attinenti, più strettamente, al tema oggetto del mio intervento.

#### 4. *La delimitazione del campo di applicazione della Convenzione del 1999*

L'ambito di applicazione della Convenzione e la sua delimitazione è segnato dalla presenza degli elementi integranti la fattispecie di sequestro conservativo, descritta sopra sub § 2.

Ne consegue che la Convenzione è applicabile nell'ipotesi di materiale presenza di una nave nelle acque territoriali di uno qualsiasi degli Stati contraenti, sia che essa batta bandiera di altro Stato contraente, sia che batta bandiera di uno Stato non contraente, purché il sequestro sia richiesto, da chi ne sia legittimato, in forza di un credito marittimo, compreso nell'elenco dei crediti indicati nell'art. 1, Conv., e collegato all'esercizio di quella nave medesima. Le navi cui si fa riferimento, oltre quelle del debitore, possono essere, nei casi specificamente previsti dalla Convenzione, anche navi a lui non appartenenti, come altri relatori non mancheranno di chiarire.

Escludono, quindi, l'applicabilità della Convenzione e ne riducono il campo di applicazione le seguenti situazioni impeditive: a) la situazione della nave fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti (art. 8 n. 1, Conv., *a contrario*), perché la nave straniera in alto mare si trova in uno spazio non soggetto alla sovranità dello Stato italiano e, quindi, fuori della sua giurisdizione; e b) il sequestro richiesto a garanzia di un credito non compreso nella lista dei crediti marittimi (art. 2 n. 2, Conv.).

L'applicabilità della Convenzione resta esclusa anche in considerazione dello stato giuridico della nave sequestranda, ossia: a) l'appartenenza della nave alla categoria delle navi da guerra, ausiliarie da guerra, appartenenti ad uno Stato o esercitate da lui e destinate esclusivamente, fino a nuova disposizione, ad un servizio pubblico o commerciale, ossia delle navi espressamente escluse dall'assoggettamento alla misura cautelare, ai sensi dell'art. 8 n. 2, Conv.).

La Convenzione, ai sensi dell'art. 8 n. 6, Conv., non si applica neppure alle navi che si trovino nelle acque territoriali dello Stato contraente del quale battono bandiera, qualora il sequestro sia richiesto da una persona che abbia la sua residenza abituale o il suo principale domicilio in tale Stato oppure da ogni altra persona che abbia acquistato il credito dalla predetta persona a titolo di surrogazione o cessione o ad un qualsiasi altro titolo. Ciò in quanto la Convenzione non può impedire l'applicazione delle norme interne di ciascuno degli Stati contraenti quando il rapporto dedotto in giudizio non presenta alcun elemento di estraneità rispetto all'ordinamento in cui esso è sorto. In tal caso il sequestro viene concesso e viene governato esclusivamente dalla legge nazionale.

Possono essere considerate limitazioni dell'applicabilità della Convenzione anche le norme dei nn. 3, 4 e 5, dell'art. 8, Conv., in cui si prevede, rispettivamente, la non interferenza delle norme convenzionali: con i diritti ed poteri "di trattene una nave o di interdirne la partenza nell'ambito della loro giurisdizione", attribuiti a ciascuno degli Stati contraenti, a loro amministrazioni, a istituti pubblici o sue autorità portuali da una convenzione internazionale o da una legge o regolamento interno (n. 3); con il potere di uno Stato contraente o dei suoi tribunali di adottare provvedimenti aventi per oggetto l'intero patrimonio di un debitore (n. 4); e con l'applicazione di convenzioni internazionali o di leggi interne di esecuzione,

che autorizzino “la limitazione della responsabilità nello Stato dove un sequestro è stato eseguito” (n. 5).

5. *Raffronto delle norme della Convenzione del 1999 finora considerate con quelle corrispondenti della Convenzione del 1952*

I numeri 1 e 2 dell'art. 8 della Convenzione del 1952 sono stati accorpati nel n. 1 dell'art. 8, della Convenzione del 1999. All'accorpamento si è accompagnato l'accomunamento nella stessa disciplina sia delle navi battenti bandiera degli Stati contraenti, sia di quelle battenti bandiera di Stati non contraenti, salva la riserva degli Stati di non applicare la Convenzione alle navi battenti bandiera di questi ultimi Stati. La Convenzione del 1952 prevedeva, come quella del 1999, il sequestro di nave battente bandiera di Stato non contraente, ma la prima consentiva il sequestro non solo in forza di crediti marittimi, ma anche in virtù di qualsiasi altro credito.

L'esclusione dal campo di applicazione della Convenzione del sequestro in controversie prive di elementi di estraneità rispetto all'ordinamento del foro del sequestro, era prevista nel n. 4 dell'art. 8 della Convenzione del 1952 ed è ora opportunamente prevista anche nel n. 6 dell'art. 8 della Convenzione del 1999.

La Convenzione del 1999 (art. 8 n. 3), come quella del 1952 (art. 2, 2<sup>a</sup> parte), lascia integro il potere dello Stato, delle sue amministrazioni, degli istituti pubblici e dell'autorità portuale di interdire la partenza di una nave e di trattenerla nell'ambito della giurisdizione di detto Stato.

Sono nuove le disposizioni dell'art. 8 n. 4, della Convenzione del 1999, sul diritto di ogni Stato contraente di emettere provvedimenti aventi per oggetto l'intero patrimonio del debitore, nonché quelle dell'art. 8 n. 5, secondo cui la Convenzione rispetta la legge interna o le convenzioni internazionali, che autorizzano la limitazione della responsabilità nello Stato del sequestro.

Sui punti finora considerati si può affermare tranquillamente che la nuova Convenzione costituisce un avanzamento rispetto a quella del 1952 sia nella parte in cui ha confermato norme già esistenti, sia nella parte in cui ha innovato. Ciò vale in particolare per l'estensione dei benefici della Convenzione anche alle navi appartenenti a Stati non contraenti per il rafforzamento della tutela degli interessi della navigazione che ne conseguirebbe in caso di ratifica.

In generale il tessuto normativo della Convenzione del 1999 è di qualità nettamente superiore a quello della vecchia Convenzione per l'ottima tecnica redazionale utilizzata, di molto superiore a quella utilizzata per la Convenzione del 1952. In particolare, per la distribuzione delle norme convenzionali in articoli di contenuto omogeneo con conseguente agevolazione della loro interpretazione mediante il ricorso all'argomento della *sedes materiae*. In secondo luogo, per l'ordine logico e la linearità della collocazione dei vari articoli, i quali, dopo il primo, contenente le definizioni delle fondamentali figure del “sequestro”, “persona”, “creditore” e “tribunale”, si succedono tenuto conto del loro contenuto, riassunto, con brevi e chiare rubriche, che fanno risaltare con assoluta chiarezza il disegno organico della materia disciplinata: diritto di sequestro, esercizio del diritto di sequestro, revoca del sequestro, di-

ritto di reiterazione del sequestro, responsabilità del ricorrente per lite temeraria, criteri di determinazione della competenza per il merito, delimitazione del campo di applicazione e, infine, le norme sul procedimento di formazione della convenzione. In terzo luogo, per la costanza terminologica, intendendo per tale l'identità di significato che ogni termine assume in tutte le norme in cui esso ricorre. Notevolmente migliorata e semplificata è risultata, infine, la disciplina della giurisdizione e della competenza, non solo per il contenuto innovativo delle nuove regole rispetto a quelle della Convenzione del 1952, ma anche per la loro chiarezza e semplicità.

6. *La giurisdizione cautelare. Criterio di ripartizione tra gli Stati contraenti*

La Convenzione, se applicabile, provvede con apposite norme alla ripartizione tra i vari Stati contraenti della giurisdizione o, come pure si dice, della competenza cautelare internazionale, intesa come potestà dei giudici di uno Stato contraente (nel loro complesso) di conoscere del procedimento cautelare, in conformità al criterio del luogo nel quale il sequestro è eseguito (*forum arresti*).

La norma che nella Convenzione del 1999 provvede a regolare la materia è quella dell'art. 2 n. 1, secondo cui "una nave non può essere sequestrata, o dissequestrata, che per provvedimento di un tribunale dello Stato contraente nel quale il sequestro è eseguito". Pressoché uguale è il tenore della corrispondente norma della Convenzione del 1952, contenuta nell'art. 4, secondo la quale "una nave può essere sequestrata soltanto con l'autorizzazione di un tribunale o di qualsiasi altra autorità giudiziaria competente dello Stato contraente nel quale è eseguito il sequestro".

Il contenuto di questa disposizione, alla luce della definizione di "tribunale" contenuta nel n. 5 dell'art. 1, Conv., è duplice; da un lato, si vuole precisare che il sequestro conservativo di una nave deve essere adottato con un provvedimento dell'autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti, e non di una qualsiasi altra sua autorità, diversa dal giudice, eventualmente designata dall'ordinamento interno di qualcuno di detti Stati; dall'altro lato, si è voluto attribuire la giurisdizione al tribunale competente dello Stato contraente "dans le quel la saisie est pratiquée", individuato in base alle regole di competenza interna di detto Stato, e cioè al tribunale dello Stato nelle cui acque di trova materialmente la nave sequestrando ed al quale si rivolge la domanda di sequestro.

La portata della norma non è, però, ben comprensibile senza una sua lettura coordinata con la disposizione del n. 3 dello stesso art. 2, Conv., secondo la quale il criterio del *forum arresti* adottato per la determinazione della giurisdizione cautelare resta fermo, anche se il giudice competente ad autorizzare il sequestro non sia anche competente a conoscere del merito per l'esistenza nel contratto considerato di una clausola "attributiva di competenza giudiziaria o arbitrale" o di ogni altra disposizione che preveda di sottomettere il credito marittimo, oggetto della controversia, alla cognizione del merito della causa ad uno Stato diverso da quello del luogo di esecuzione del sequestro oppure ad un collegio arbitrale o anche di una clausola che sottometta il contratto considerato alla legge di un altro Stato.

Dalla lettura coordinata dei due paragrafi, infatti, risulta, non soltanto l'attribuzione della competenza cautelare internazionale ai giudici dello Stato contraente, nelle acque territoriali del quale la nave si trova e il sequestro deve essere eseguito; ma – come si vedrà – anche, e soprattutto, l'elevato grado di resistenza di tale principio, al quale è stato attribuito il ruolo di cardine dell'intero sistema di norme che la Convenzione ha adottato per la determinazione della giurisdizione e della competenza, posto che l'individuazione del giudice avente giurisdizione per l'autorizzazione del sequestro determina, salvo qualche eccezione, l'individuazione del giudice competente a conoscere della causa di merito e della legge applicabile al procedimento relativo al sequestro o alla sua revoca.

Il che testimonia la particolare intensità del *favor* degli Stati contraenti verso i creditori marittimi, ai quali consente di scegliere il foro del sequestro a loro più conveniente, solo aspettando che la nave debitrice venga a trovarsi nelle acque territoriali di un certo Stato e solo allora chiedendo la concessione della misura cautelare, nella consapevolezza di scegliere nello stesso tempo anche il giudice competente per il merito e la legge applicabile al procedimento di autorizzazione del sequestro.

*Favor* che, però, non deve scandalizzare, ove si consideri che esso è accordato ad una categoria di creditori, che con le loro prestazioni consentono l'esercizio della nave e la realizzazione dei relativi profitti, agevolando al tempo stesso potentemente la navigazione mercantile nell'interesse generale, e nei confronti di obbligati responsabili di inadempimento, che con il loro comportamento addossano ad altri i propri rischi d'impresa. È evidente che tra le parti di un rapporto giuridico il *favor* del legislatore vada alla parte adempiente, piuttosto che a quella inadempiente, specialmente quando, come in questo caso, non si tratta certo di parte debole. In ogni caso, quello che conta quando si tratta di regole di competenza interna o internazionale, è che esse siano di facile ed agevole applicazione e consentano di individuare nel tempo più breve possibile il giudice cui spetta di decidere sulla domanda, agevolando così la ragionevole durata del processo.

#### 7. *Raffronto delle norme della Convenzione del 1999 con quelle della Convenzione del 1952 in materia di giurisdizione cautelare*

Le norme sulla giurisdizione cautelare nella Convenzione del 1952 sono disseminate disorganicamente in tre distinti articoli. Con l'art. 4 si dispone che il sequestro di una nave deve essere autorizzato con provvedimento del giudice dello Stato contraente nel quale è eseguito il sequestro. Con la disposizione della prima parte dell'art. 2 si fa cenno, incidentalmente, alla giurisdizione di uno Stato contraente, per stabilire che il sequestro può essere autorizzato soltanto in virtù di un credito marittimo. Col secondo comma dell'art. 6 si fa riferimento al luogo di esecuzione o richiesta del sequestro per stabilire che la legge applicabile al procedimento cautelare è quella dello Stato contraente in cui il sequestro “è stato eseguito o richiesto”.

Nella Convenzione del 1999 le disposizioni analoghe, con evidente maggiore sistematicità, sono concentrate tutte nell'art. 2, il quale nel § 1 riproduce più sinteticamente il disposto dell'art. 4 della Convenzione del 1952; nel § 2 dispone che il se-

questro può essere richiesto soltanto in forza di un credito marittimo, senza più dover ripetere il cenno alla giurisdizione cautelare che figura nell'art. 2 della Convenzione del 1952; nel § 4 riproduce la norma dell'art. 6, secondo comma, della Convenzione del 1952, stabilendo senza la prolissità di quest'ultima disposizione e con maggiore comprensività che la legge applicabile al "procedimento relativo al sequestro di una nave o alla sua revoca" è quella del luogo di nel quale il sequestro è stato eseguito, riferendosi ovviamente a tutte le leggi interne aventi per oggetto il procedimento di sequestro, dal ricorso alla eventuale conversione in pignoramento della concessa misura cautelare. Evidente è, quindi, il miglioramento della disciplina della materia, sia sotto l'aspetto formale che sotto quello sostanziale.

L'art. 2 della Convenzione del 1999, oltre le vecchie norme, ne comprende una nuova, che oggi figura nel § 3 dell'art. 2. Essa rafforza il ruolo del criterio di determinazione della giurisdizione cautelare, sganciando ogni dipendenza di questa dalle regole sulla competenza per il merito e, anzi, determinando essa, salvo eccezioni specificamente indicate, la competenza per il merito, con enorme semplificazione del sistema. Caratteristica della giurisdizione *de qua* è, infatti, da una parte, il fatto che ad essa si accompagna, salvo casi eccezionali, anche la competenza internazionale per la causa di merito, e, dall'altra, che essa, invece, resta ferma anche quando il giudice del sequestro non ha giurisdizione per il merito per l'esistenza nel contratto di una clausola arbitrale o attributiva di competenza giudiziaria, che preveda di assoggettare il credito alla cognizione nel merito di uno Stato diverso da quello nel quale il sequestro è eseguito o di un tribunale arbitrale oppure di una clausola che sottometta il contratto alla legge di altro Stato.

#### 8. *Giurisdizione per il merito della causa (art. 7)*

Come si è detto prima, l'individuazione del giudice avente giurisdizione per l'autorizzazione del sequestro determina, salvo qualche eccezione, l'individuazione del giudice competente a conoscere del merito della causa.

Il n. 1 dell'art. 7, Conv., infatti, pone la regola per cui la competenza internazionale a conoscere del merito della causa spetta, in via generale ed esclusiva, ai tribunali dello Stato contraente nel quale il sequestro è stato eseguito o una garanzia costituita per ottenere il dissequestro. Il presupposto per l'applicazione della regola è che un sequestro sia stato eseguito nelle acque territoriali dello Stato contraente in cui la nave sequestrata si era venuta a trovare oppure una garanzia costituita per ottenere il dissequestro della nave. La regola del collegamento automatico della competenza per il merito alla giurisdizione cautelare non è stata ritenuta applicabile, come si vede, anche alla diversa ipotesi in cui la garanzia sia costituita non per la liberazione della nave dal sequestro eseguito, ma allo scopo di prevenire ed evitare il sequestro non ancora praticato.

Fanno eccezione a tale regola generale le ipotesi in cui le parti, con un valido accordo, abbiano attribuito la cognizione della causa al tribunale di un altro Stato, che si dichiari competente, o l'abbiano devoluta ad arbitri (art. 7 n. 1, Conv.).

Un'altra eccezione è prevista dal n. 2 dello stesso art. 7, Conv., secondo il qua-

le i giudici del luogo del sequestro abbiano declinato la propria competenza, se la legge dello Stato del sequestro lo consente, e se il tribunale di un altro Stato si riconosce competente. E non è difficile ricondurre la *ratio* di questa duplice condizione all'intento degli Stati contraenti di evitare conflitti negativi di giurisdizione tra il giudice che declina la giurisdizione e quello designato per la cognizione della causa.

Il tribunale del *forum arresti*, quando non è competente per il merito (o perché abbia declinato la propria competenza o perché le parti abbiano assoggettato la causa ai giudici di un altro Stato o l'abbiano devoluto ad arbitri) su richiesta di parte, deve fissare al creditore un termine per l'avvio della causa di merito (art. 7 n. 3, Conv.). La sanzione prevista per il caso di inosservanza del termine è, ancora su richiesta di parte, la revoca del sequestro con ordinanza (art. 7 n. 4, Conv.).

Ai sensi del n. 5 dello stesso art. 7, Conv., la decisione definitiva della causa di merito resa dal giudice di un altro Stato, prima della scadenza del termine fissato dal giudice del sequestro, è riconosciuta e produce effetto sulla procedura cautelare, a condizione che il convenuto sia stato avvertito della causa in tempo utile per la difesa e che il riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico. Tra tali effetti vi è, senza ragionevole dubbio, quello della convertibilità del sequestro in pignoramento della nave sequestrata nel caso in cui la sentenza di merito abbia riconosciuto il credito marittimo ed abbia condannato il convenuto debitore sequestrato. Diversamente non avrebbe alcun senso il previsto dovere del tribunale dello Stato nel quale il sequestro sia stato eseguito di fissare al creditore un termine per l'avvio della causa di merito (art. 7. n. 3). La disposizione, infatti, poggia evidentemente sul presupposto che sia il sequestro di navi, sia la costituzione di una garanzia per ottenere il dissequestro non sono fini a sé stessi, ma sono strumentali allo scopo di conservare la garanzia dei creditori e di assicurare il recupero coattivo del credito in sede di esecuzione forzata da iniziare con la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

#### 9. *Giurisdizione per il merito. Raffronto delle relative norme della Convenzione del 1999 con quelle della Convenzione del 1952*

La Convenzione del 1952 regola la materia in maniera abbastanza differente da quella del 1999. Diversamente dalla Convenzione del 1999 che attribuisce la competenza per il merito al giudice dello Stato del sequestro automaticamente ed in via generale, eccettuate le ipotesi in cui le parti l'abbiano attribuita validamente ai giudici di un altro Stato o ne abbiano prevista la devoluzione ad arbitri (art. 6 n. 1), la Convenzione del 1999 prevede anch'essa, ai sensi dell'art. 7 n. 1, la giurisdizione per il merito in capo al giudice del sequestro, ma soltanto nei casi specificamente previsti. Non, quindi, in via generalizzata ed automatica e, per giunta, secondo autorevole dottrina, neppure in via esclusiva; tanto che è stata ipotizzata la facoltà del creditore di adire per il merito, in luogo dei giudici dello Stato in cui è stato eseguito il sequestro, i giudici di uno Stato diverso nei confronti del quale la causa è più significativamente collegata. È persino superfluo rilevare, per la sua manifesta evidenza, quanto la nuova disciplina di questa materia, introdotta dalla nuova Convenzione,

sia preferibile a quella della Convenzione del 1952 sia per la chiarezza di dettato, sia per la maggiore razionalità e, quindi, facilità di applicazione!

È sufficiente ricordare che ai sensi dell'art. 7 n. 1 della Convenzione del 1952 i tribunali dello Stato nel quale è stato effettuato il sequestro hanno competenza per il merito: a) nel caso essi sono competenti per il merito in base alla legge interna dello Stato del sequestro; e b) nei casi tassativi in cui l'attore sia residente nel luogo del sequestro o si proceda per determinati crediti: credito marittimo sorto nel luogo del sequestro – credito marittimo sorto nel corso del viaggio durante il quale è stato eseguito il sequestro – credito derivante da abbordaggio – credito da assistenza e salvataggio – credito garantito da ipoteca .

La vecchia Convenzione contiene, poi, norme analoghe a quelle dell'art. 7 n. 3 e 4 della nuova Convenzione, secondo cui, in caso di incompetenza per il merito, il giudice del sequestro deve stabilire l'ammontare della cauzione per il dissequestro in modo che essa copra anche le spese per l'esecuzione delle condanne che dovessero essere pronunciate dal tribunale competente a deliberare sul merito; deve fissare un termine per l'inizio della causa di merito; revocare il sequestro o disporre la liberazione della cauzione in mancanza dell'inosservanza del termine per l'inizio della causa di merito.

#### 10. *Designazione della legge processuale e sostanziale applicabile*

La Convenzione del 1999, se applicabile, alla determinazione della giurisdizione cautelare secondo il criterio del luogo di esecuzione del sequestro ricollega automaticamente non solo, come si è visto, la competenza per il merito in capo ai giudici dello Stato nel quale il sequestro è stato eseguito (n. 1 dell'art. 7), ma anche la legge processuale e sostanziale applicabile al procedimento relativo al sequestro conservativo di una nave o alla sua revoca. L'art. 2 n. 4 stabilisce, infatti, che “il procedimento relativo al sequestro di una nave o alla sua revoca è retto dalla legge dello Stato nel quale il sequestro è stato eseguito o richiesto” (art. 2, n. 4).

Con la conseguenza che il procedimento per sequestro di navi, cui si applichi la Convenzione del 1999, è regolato dalla legge interna dello Stato contraente nel quale il sequestro sia stato eseguito e, nel caso di sequestro eseguito in Italia, dalle norme italiane in materia di sequestro contenute nel codice della navigazione, nel codice civile e nel codice di procedura civile, in particolare negli artt. da 669-*bis* a 669-*quaterdecies* sui procedimenti cautelari in generale e nell'art. 686 c.p.c. sulla conversione del sequestro conservativo in pignoramento (deposito di copia della sentenza esecutiva nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione – notifica dell'avviso di inizio dell'esecuzione ai creditori iscritti per una causa di prelazione).

La norma corrispondente della Convenzione del 1952 è quella contenuta nel secondo comma dell'art. 6, che recita testualmente: “le norme di procedura relative al sequestro di una nave, all'ottenimento dell'autorizzazione contemplata nell'art. 4 e a tutti gli altri incidenti di procedura che un sequestro può sollevare sono quelle della legge dello Stato contraente nel quale il sequestro è stato eseguito o richiesto”. La

previsione nella sostanza non differisce da quella sopracitata della Convenzione del 1999, ma questa è meno prolissa e, a mio giudizio, più comprensiva dell'altra.

### 11. *La competenza per lite temeraria*

La responsabilità aggravata per lite temeraria è regolata dalla Convenzione del 1999 con la disposizione dell'art. 6, la quale attribuisce al debitore sequestrato un'azione di responsabilità per eventuali perdite e danni contro il creditore sequestrante nelle ipotesi in cui le perdite e i danni siano derivati da un sequestro abusivo o ingiustificato oppure da una garanzia eccessiva richiesta e costituita. Si tratta evidentemente di un tipo speciale di responsabilità aggravata per lite temeraria, che in via generale è regolata dal secondo comma dell'art. 96, c.p.c. Di questo istituto si è occupato ampiamente il prof. La China nella sua relazione.

Io mi limiterò a qualche rapido cenno sulle norme che regolano la competenza e la legge applicabile.

Sulla competenza provvede il § 2 dell'art. 6, secondo il quale la competenza a conoscere dell'azione di responsabilità per danni da lite temeraria e della misura della responsabilità sono gli stessi giudici dello Stato contraente nel quale è stato eseguito il sequestro. Ed è questo un altro caso in cui dalla giurisdizione-competenza per il sequestro di navi, attribuita nel caso concreto ai giudici di uno Stato contraente, discende automaticamente l'attribuzione a quegli stessi giudici della competenza a conoscere anche dell'azione di responsabilità in parola. Si tratta chiaramente di una competenza funzionale inderogabile, essendosi riconosciuto che il giudice più idoneo ad accertare l'abuso e la mancanza di giustificazione della richiesta e dell'ottenimento di un sequestro è quello stesso che in merito a quest'ultima richiesta ha indagato e deciso. Tanto è la rigorosità di questo principio che se il giudice competente per il merito della causa è diverso da quello che ha autorizzato il sequestro, il processo relativo alla responsabilità per lite temeraria non è attratto dalla competenza del diverso giudice che deve decidere del merito, ma, ai sensi del § 4 dello stesso art. 6, deve essere sospeso "in attesa della decisione (definitiva) sul merito", in modo che sia in ogni caso il giudice del sequestro ad occuparsi di questo tipo di responsabilità.

Il § 3 dell'art. 6, provvede a sua volta ad indicare la legge applicabile all'accertamento della responsabilità per lite temeraria, stabilendo che la legge, ancora una volta, è la "legge dello Stato dove il sequestro è stato eseguito". L'applicabilità di questa legge, come si è visto per altri tipi di competenza, discende automaticamente dalla determinazione della giurisdizione-competenza del giudice dello Stato contraente cui spetta di decidere sull'istanza di sequestro. Nel caso di giurisdizione-competenza per il sequestro, spettante al giudice italiano, quindi, la legge applicabile al processo di accertamento della responsabilità per lite temeraria è la legge processuale e sostanziale italiana, in particolare l'art. 96, c.p.c., alla luce delle disposizioni di cui ai §§ 3 e 4 della Convenzione.

Questa nuova disciplina, per la sua maggiore completezza ed organicità, è nettamente preferibile rispetto alle corrispondenti norme della Convenzione del 1952,

contenute nel primo comma dell'art. 6, laddove si dispone che "tutte le contestazioni relative alla responsabilità dell'attore per danni causati in seguito al sequestro della nave o per spese di cauzione o di garanzia prestate al fine di liberarla o di impedirne il sequestro, saranno regolate dalla legge dello Stato contraente nella cui giurisdizione è stato eseguito o richiesto il sequestro". Manca, infatti, in questa qualsiasi indicazione sui presupposti che fondano questo tipo di responsabilità e sui criteri in base ai quali determinarne la misura, nonché sulla sorte del procedimento di accertamento nel caso di competenza per il merito, quando questa appartenga a giudice di uno Stato diverso da quello del sequestro.

Vorrei concludere il mio discorso con parole di apprezzamento per la linearità del sistema di norme che regolano la competenza e la giurisdizione, osservando come dall'attribuzione della giurisdizione cautelare ai giudici dello Stato nel quale si esegue in sequestro discende automaticamente l'individuazione, mediante regole semplici e di facile applicazione, dei giudici competenti per il merito della causa, dei giudici competenti per decidere sulla domanda di accertamento della responsabilità per lite temeraria, della legge applicabile al procedimento cautelare di sequestro e, infine, della legge applicabile all'accertamento della responsabilità per sequestro abusivo o ingiustificato. Non è un pregio da poco!